PRESUPPOSTI PER DIRETTIVA CONCERNENTE LA FACOLTA' DI RECESSO NEI CONTRATTI DI FORNITURA ANNUALI, AD ESECUZIONE CONTINUATA, DI SERVIZI ELETTRICI

1. Premessa

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sono pervenute all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) numerose istanze e segnalazioni sia da parte di produttori che da parte di utenti da cui risulta come permangano, in molti casi, vincoli di tipo contrattuale e vincoli tariffari che limitano l'esercizio della libertà di scelta del fornitore riconosciuta ai clienti che avevano già acquisito la qualifica di cliente idoneo. Tali vincoli, nel seguito evidenziati, oltre ad essere lesivi degli interessi degli utenti, costituirebbero un ostacolo al formarsi di condizioni favorevoli al processo di liberalizzazione avviato dal decreto legislativo n. 79/99.

1.1. Il primo vincolo di tipo contrattuale è dovuto al fatto che negli attuali contratti annuali di fornitura di energia elettrica non è contemplata la possibilità che il cliente possa recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto stesso, il quale viene prorogato automaticamente di anno in anno, se non è disdettato con raccomandata almeno due mesi prima di ogni scadenza.

Le condizioni di fornitura dei contratti con tariffe multiorarie prevedono infatti che, in caso di recesso anticipato, sono dovuti dai clienti i cosiddetti "canoni a scadere", ovvero è imposto al cliente che recede il pagamento delle quote mensili mancanti del corrispettivo di potenza annuo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Se da un lato il pagamento dei "canoni a scadere" si configura per l'azienda distributrice operante in regime di monopolio come una garanzia a copertura dei costi fissi legati alle attività di produzione, trasmissione e distribuzione, dall'altro lato, il cliente che decide di cambiare fornitore si troverebbe a pagare due volte lo stesso servizio in quanto, oltre a rimborsare al distributore i "canoni a scadere", dovrebbe corrispondere allo stesso anche i corrispettivi previsti per il servizio di vettoriamento.

Pertanto, a fronte dell'impossibilità di poter recedere unilateralmente dal contratto senza oneri aggiuntivi (la corresponsione dei "canoni a scadere" è per taluni utenti un esborso consistente tanto da scoraggiarne l'uscita), numerosi clienti, pur avendo già acquisito il diritto alla qualifica di cliente idoneo, ma non avendo ancora concluso un contratto bilaterale, si sono trovati nella condizione di dover rinnovare il proprio contratto

annuale di fornitura con l'impresa che esercita il servizio di distribuzione nell'area territoriale dove sono localizzati, non potendo, in alcuni casi, accedere alle forniture sul mercato libero prima della metà dell'anno 2000.

Al riguardo, si deve ritenere che sia diritto della clientela, potenzialmente interessata dall'offerta da parte di fornitori alternativi a quelli già presenti sul mercato e titolari di regimi di esclusiva, veder riesaminata la durata del proprio contratto.

1.2. Il secondo vincolo di tipo tariffario riguarda le tariffe che l'impresa distributrice applicherebbe nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del contratto annuale di fornitura e la data di avvio del nuovo contratto con un operatore sul mercato libero. Per ragioni spesso non dipendenti dal cliente, tale periodo di tempo si può protrarre anche per qualche mese.

Enel Spa ha applicato ai periodi intercorrenti tra la data di scadenza del contratto disdettato e quella di decorrenza del nuovo contratto bilaterale di fornitura un trattamento analogo a quello previsto dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 14 settembre 1979, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 25 settembre 1979 (di seguito: provvedimento CIP n. 36/79), per i contratti di fornitura a carattere ricorrente di durata inferiore all'anno.

Le proposte contrattuali dell'Enel Spa prevedono, infatti, l'applicazione delle tariffe fissate dal capitolo I, lettera A), paragrafo 11), del provvedimento CIP n. 36/79, laddove è fissato l'ammontare degli sconti variabili in funzione del numero di mesi trascorso dalla scadenza del contratto originario - da applicarsi al corrispettivo totale annuo di potenza. Poiché il paragrafo 11) del provvedimento CIP n. 36/79 disciplina forniture di durata inferiore ad un ciclo annuale ma non inferiore a tre mesi (e che si ripetano nel corso di anni successivi e siano regolati da contratti di durata almeno triennale), Enel Spa aveva proposto all'Autorità l'introduzione di sconti aggiuntivi anche nel caso le forniture ricorrenti avessero durata inferiore a tre mesi (ovvero un mese e due mesi).

L'analisi condotta dagli uffici dell'Autorità, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte degli utenti nonché tenuto conto della documentazione da questi trasmessa, ha evidenziato che:

- a) sarebbe più corretto applicare al corrispettivo totale annuo gli sconti previsti dal Capitolo I, lettera A), paragrafo 10), del provvedimento CIP n. 36/79, in quanto trattasi di forniture di durata inferiore ad un ciclo annuale ma non a carattere ricorrente;
- b) con riferimento ai corrispettivi per l'energia, l'applicazione di una tariffa non multioraria, quale quella prevista dal provvedimento CIP n. 36/79, nei confronti di utenze soggette a tariffa multioraria

(tipologia in cui rientra la quasi totalità dei clienti che oggi stanno acquisendo il diritto alla qualifica di cliente idoneo) comporta penalizzazioni eccessive a carico del cliente.

2. Finalità dell'intervento dell'Autorità

Le due fattispecie di vincoli descritte in premessa costituiscono presupposto per un intervento dell'Autorità in attuazione del mandato della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) che la istituisce, a svolgere un'azione di regolazione orientata alla promozione della concorrenza. Con il suo intervento l'Autorità si propone, infatti, di prevenire che i comportamenti degli operatori economici, già presenti in questa fase di avvio della liberalizzazione con proprie strutture organizzative e commerciali, possano dar vita a situazioni ostative della concorrenza, impedendo l'accesso all'attività di vendita da parte di nuovi fornitori.

L'intervento dell'Autorità trova il suo primario referente, per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, nel potere, previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, di adottare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, materia che certamente ricomprende anche le forme contrattuali attraverso le quali si instaura il rapporto con l'utenza.

Tale strumento è già stato utilizzato dall'Autorità che, con la deliberazione 23 settembre 1998, n. 120/98, recante direttive concernenti l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, ha disposto l'inserimento nei contratti pluriennali, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica a clienti idonei, di una clausola che riconosca al cliente la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore a sei mesi.

In seguito - ma in questo caso in attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 - l'Autorità con la deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, recante definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha anche disposto l'inserimento nei contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, liberamente contrattati sul mercato libero, di una clausola che riconosca al cliente la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore a sei mesi.

3. Contenuto della direttiva dell'Autorità

La direttiva che l'Autorità intende adottare prevede che i contratti di durata annuale, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica, debbano contenere una clausola che contempli il riconoscimento al cliente della facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso

all'impresa distributrice non superiore ad un mese, qualora, anche in vigenza di contratto, il cliente abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo.

Tale direttiva si applica sia agli utenti che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, acquisiscono la qualifica di cliente idoneo (ovvero hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con produttori, distributori o grossisti nazionali ed esteri), sia agli utenti che partecipano ad un consorzio o ad una società consortile, o facciano parte di un'impresa costituita in forma societaria o di un gruppo di imprese avente la qualifica di cliente idoneo, relativamente ai punti di consumo individuale di energia elettrica per i quali, come previsto dalla deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, recante definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, tale qualifica ha effetto.

Il termine di preavviso è stato posto non superiore ad un mese in modo da poter permettere al cliente finale, qualora non addivenga alla stipula di un nuovo contratto sul mercato libero, contestualmente alla scadenza dell'originario contratto di fornitura, di poter sottoscrivere un nuovo contratto annuale di fornitura con l'impresa distributrice locale, alle condizioni tariffarie vigenti, evitando di disciplinare il periodo intercorrente all'avvio della nuova fornitura con un contratto di durata inferiore all'anno ma comunque – secondo quanto disposto dal provvedimento CIP n. 36/79 – non previsto essere inferiore ad un mese.

Ouanto al danno derivante all'impresa distributrice dalla perdita del cliente, esso si deve inquadrare nel passaggio, disciplinato in base ad un preciso disposto normativo, da una condizione di mercato a struttura monopolistica ad una condizione di mercato liberalizzato, dove cambia la destinazione commerciale dell'energia elettrica ma non quella fisica. Almeno nel periodo di avvio della liberalizzazione del settore elettrico, è possibile ritenere che il danno causato all'azienda distributrice sia solo relativo alla fase dell'attività di vendita, nel senso che, stante la scarsità di offerta di energia elettrica da parte di operatori diversi dall'Enel Spa e dalle attuali aziende distributrici presenti sul mercato con quote consistenti, i clienti che hanno acquisito la qualifica di cliente idoneo, oltre a non operare riduzioni nelle proprie richieste di impegno, continueranno a consumare, nella maggior parte dei casi, la stessa energia elettrica, a cui si aggiungeranno i corrispettivi per il servizio di vettoriamento da versare all'impresa distributrice alla quale sono allacciati al fine di coprire i costi del servizio. Inoltre, anche qualora si verificasse una perdita di quota di mercato nell'attività di generazione, tale danno andrebbe recuperato nella disciplina dei "costi non recuperabili" (stranded costs).

Si ribadisce, infine, che nel caso in cui il cliente idoneo, successivamente all'esercizio della facoltà di recesso, non addivenga alla stipula di un nuovo contratto di fornitura sul mercato libero, l'impresa distributrice è

tenuta agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.79/99, ovvero all'"obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri".

La direttiva che l'Autorità si propone di adottare comporta l'obbligo per le imprese distributrici esercenti di adeguare i contratti che siano stati eventualmente conclusi prima della sua entrata in vigore.